



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
79	20/04/2020	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi.

Ditta SEL PLAST s.r.l. con sede legale ed impianto in via R. Livatino n. 21 del Comune di Castel San Giorgio (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la Società "5C s.r.l." con sede legale in via Rosario Livatino n. 21 del Comune di Castel San Giorgio (Sa), P. Iva 05415780658 in persona del legale rappresentante sig. De Falco Giampaolo nato a Nocera Superiore il 22.09.1979, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 04/02/2019 - prot. 0075905, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Castel San Giorgio alla via Rosario Livatino n. 21, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 11, quota parte della particella n. 147 per un locale terraneo di superficie complessiva di 320 mq posto all'interno di un capannone industriale.

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dalla ditta ed acquisite dall'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, rispettivamente il 25/02/2019 al prot. 0125489, il 12/04/2019 al prot. 0241510, 27/05/2019 al prot. 0331206, ed il 17/06/2019 al prot. 0381447;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 21.06.2019:

- ha acquisito il parere favorevole a condizioni dell'ARPAC Dipartimento di Salerno e dell'ASL Salerno, dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, nonché l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, del Comune di Castel San Giorgio, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, assenti seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi, subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione della seguente documentazione:
 1. adeguamento del progetto alle norme antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223 del 20/05/2019;
 2. dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze tecniche ai sensi dell'art 3 della L.R. 59/18;
 3. documentazione per la voltura dell'istanza, consistente in:
 - a) autocertificazione sostitutiva del certificato camerale della società subentrante;
 - b) copia dell'atto di subentro societario;
 - c) autocertificazione antimafia;
- ha prescritto che la ditta dovrà:
 1. effettuare, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 2. presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;

TENUTO CONTO che:

- il 22/01/2020 - prot. 0043973 e l'11/02/2020 - prot. 0087152, è pervenuta da parte della ditta la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi nonché la comunicazione di cambio della ragione sociale da "5C s.r.l." a "Sel Plast s.r.l." con legale rappresentante sig. De Falco Giampaolo nato a Nocera Superiore il 22.09.1979;
- a seguito di chiarimenti chiesti dall'U.O.D. con nota del 02/03/2020, prot. 0134299, circa il recapito delle acque nere dei servizi igienici nella rete condominiale in cui confluisce tutti gli scarichi presenti nel complesso industriale all'interno del quale è ubicato l'impianto, la ditta richiedente ha fatto pervenire il 18/03/2020 - prot. 0167093, l'ulteriore integrazione con la quale ha rinunciato allo scarico in fogna, comunicando altresì *"di voler confluire gli scarichi dei servizi igienici in apposita vasca a tenuta, di nuova costruzione, il cui svuotamento periodico avverrà con l'ausilio di ditta autorizzata"*. A tal fine ha trasmesso nuova Planimetria generale comprensiva della modifica apportata agli scarichi;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota del 17/04/2020 dal Responsabile di Posizione di Staff

competente, di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;
- la D.G.R.C. n. 223/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **SEL PLAST s.r.l.**, P. Iva 05415780658 e legale rappresentante sig. De Falco Giampaolo nato a Nocera Superiore il 22.09.1979, con sede legale ed impianto in via Rosario Livatino n. 21 del Comune di Castel San Giorgio (Sa), alla realizzazione ed esercizio di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 11, quota parte della particella n. 147 ed ubicato in un locale terraneo di superficie complessiva di 320 mq posto all'interno di un capannone industriale.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13 ed R12 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nelle seguenti tabelle:

EER	Descrizione	Densità t/mc	R13				R12			
			T/g	Mc/g	T/a	Mc/a	T/g	Mc/g	T/a	Mc/a
15.01.0 2	Imballaggi plastica	0,6	25	41,7	7.825	13.041 ,7	25	41,7	7.825	13.041 ,7
19.12.0 4	Plastica e gomma	0,8	25	31,3	7.825	9.781, 3	25	31,3	7.825	9.781, 3
TOTALE			50	72,9	15.65 0	22.823	50	72,9	15.65 0	22.823

EVIDENZIARE che:

a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, ivi compreso i lavori previsti dalla D.G.R. n.223/2019 per quanto attiene le misure antincendio regionali, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.

PRECISARE, altresì:

- che la ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
- che dovrà essere presentato il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
- senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

PRENDERE ATTO che le acque meteoriche di copertura, così come riportato in relazione tecnica, sono recapitate nel collettore condominiale del capannone industriale di proprietà della società "Gianplast s.r.l."; mentre le acque nere provenienti dai servizi igienici recapitano in apposita vasca a tenuta, di nuova costruzione, svuotata periodicamente da ditta autorizzata.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Polveri	V	10	0,03

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
 6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;

10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n. 750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, ivi compreso l'eventuale aggiornamento degli adempimenti previsti dal succitato D.P.R. n. 151/2011, conseguente all'ottemperanza delle prescrizioni antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/2019.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Sel Plast s.r.l. al seguente indirizzo: "ecopacsrl@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, alla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta